



## Registrazione di brevetti per modelli

I modelli industriali si suddividono in modelli ornamentali e modelli di utilità. Ad essi si applicano, salvo incompatibilità, le disposizioni valevoli per i brevetti per invenzione industriale.

### Definizione di modelli ornamentali.

I modelli ornamentali sono quei nuovi modelli che danno a prodotti industriali uno speciale ornamento, sia a causa della particolare forma ad esso data, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di qualsiasi altro elemento influente sull'aspetto estetico. Nel caso dei modelli ornamentali, è importante segnalare che, con una sola domanda, può essere chiesta la protezione fino ad un massimo di 100 modelli a condizione che essi rientrino in una sola classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli: questo tipo di domanda è denominato di "modello multiplo".

### Definizione di modelli di utilità

I modelli di utilità sono quei nuovi modelli che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impegno a macchine, ad oggetti o a loro parti, come ad esempio i modelli che consistono in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

La distinzione tra modello di utilità ed invenzione industriale non sempre è di facile inquadramento: possiamo dire, in sostanza, che si ha modello di utilità allorché l'innovazione agisce su alcuni aspetti marginali e formali dell'oggetto, su quegli aspetti esecutivi di un qualche cosa che era già noto in precedenza, mediante l'impiego di cognizioni e principi scientifici anch'essi già noti.

### Istruzione per la presentazione di domande di brevetti per modelli industriali

(R.D. 25/8/40 n° 1411; R.D. 31/1/41 n° 1354; DPR 30/6/72 n° 540; DM 25/9/72 GU249 27/9/72; DM 22/2/73 GU 69 15/3/73; L 60 14/2/87 e succ. modificazioni)

Chi intende ottenere un brevetto per modelli industriali può presentare una domanda di concessione agli UPICA (Ufficio Provinciale Industria Commercio e Artigianato) sezione Ufficio Brevetti per Invenzioni, Modelli e Marchi; presso le Camere di Commercio della propria Provincia.

### Lista di alcune classi e sottoclassi della classificazione internazionale dei modelli che possono riguardare la professione di progettista grafico.

... «Omissis» ...

*Classe 9 - Imballaggi e recipienti*

- 01) Bottiglie, flaconi, damigiane e vasi.
- 02) Mezzi di chiusura per imballaggi in genere
- 03) Bidoni e fusti.
- 04) Scatole, casse.
- 05) Corbe e panieri.
- 06) Sacchi, buste, tubi e capsule.
- 07) Scatole per conserve.

*Classe 18 - Stampa e macchine per ufficio*

... «Omissis» ...

- 04) Caratteri e segni tipografici

... «Omissis» ...

*Classe 19 - Articoli di cartoleria e cancelleria, materiale artistico e didattico.*

- 01) Carta per scrivere e buste.
  - 02) Articoli di cancelleria.
  - 03) Calendari.
  - 04) Rilegature.
  - 05) Cartoline illustrate e altri stampati
- ... «Omissis» ...

### Premessa

Per modello di utilità si intende "l'innovazione che agisce su alcuni aspetti marginali e formali dell'oggetto, su quegli aspetti esecutivi di un qualche cosa che era già noto in precedenza, mediante l'impiego di cognizioni e principi scientifici anch'essi già noti" (cfr. Cass. 18/8/59 n.2532).

Per modelli ornamentali si intende "possano costituire oggetto di brevetto per modelli (forme tridimensionali) e disegni (forme bidimensionali) ornamentali i nuovi disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori e di altri elementi" (cfr. art. 5 R.D. 25/8/40, n.1411).

Una stessa domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più modelli o disegni, salvo che si tratti di un insieme di modelli ornamentali, fino ad un massimo di 100 "Modello multiplo" purché tutti appartenenti alla stessa classe, come specificato nella lista della classificazione internazionale.

## **Al Modulo “O” Arancione di domanda vanno allegati:**

### **1. I disegni, riproduzione grafica del modello (art.6 DM 22/2/73), in unica copia.**

Devono essere eseguiti o impressi a linee di inchiostro di colore scuro, su fogli di carta bianca resistente e non brillante di formato 21x30 o 30x42 lasciando un margine di almeno 2 cm. Le tavole di disegni, in un originale, non devono contenere alcuna dicitura, tranne le indicazioni necessarie per la loro comprensione ed eventualmente la scala adottata; le figure, numerate, devono consentire la percezione dei dettagli senza difficoltà e devono essere richiamati nella descrizione, se dovuta o comunque presentata. Ogni tavola deve essere firmata dal richiedente o dal suo mandatario e sul margine di ciascuna va indicato il numero progressivo della tavola.

Se il colore o i colori, costituiscono caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

### **2. La descrizione (art.5 DM 22/2/73) in una copia dattiloscritta.**

L'esemplare della descrizione, se necessaria per l'intelligenza del modello stesso, deve essere firmato in calce dal richiedente il brevetto o dal suo mandatario. I singoli fogli vanno siglati dal medesimo firmatario in alto a destra.

Il testo della descrizione deve essere preceduto da un riassunto che ha soli fini di informazione tecnica (art. 40). Esso deve limitarsi a quanto strettamente necessario per individuare il campo di applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali.

Per i modelli di utilità utilizzare il prospetto U del modulo di domanda, da considerarsi come prima pagina della descrizione.

### **3. Lettera di incarico, atto di procura o riferimento ad atto di procura.**

Nel caso la domanda è presentata a mezzo di un mandatario abilitato. La lettera di incarico (schema B) è soggetta alla tassa del bollo e per essa si devono pagare la tassa in vigore al momento della presentazione, che va conteggiata insieme alle altre tasse (si deve fare un unico versamento) e con le stesse modalità.

### **4. Documento (estero) di priorità.**

Solo quando si intenda rivendicare la priorità di un deposito fatto, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, in altro Stato, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione e la data di deposito della domanda, nonché copia della descrizione e dei disegni allegati alla domanda stessa. Tale documentazione deve essere accompagnata dalla fedele traduzione in italiano, tranne che per i documenti in lingua francese rilasciati dalla Francia ai cittadini francesi.

### **5. La designazione dell'inventore.**

Se si vuole, si può indicare l'inventore (sempre una persona fisica) o gli inventori del trovato sul modulo di domanda, nel qual caso è possibile, ma non necessario, produrre atto separato di designazione dell'inventore.

### **6. Attestazione di versamento.**

### **7. Una marca da bollo**

dell'importo in vigore al momento della presentazione della domanda, da applicare sul brevetto all'atto del rilascio.